

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO** per il servizio di ritiro e consegna plichi e pacchi tramite corriere espresso per le esigenze dei Comandi/Reparti/Uffici dell'Arma dei Carabinieri, a cura dell'operatore economico " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 1**

##### **OGGETTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

Scopo del presente Accordo quadro è fissare i limiti e le condizioni dei contratti attuativi basati su di esso, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico contraente si impegna ad eseguire, per un periodo di n. 48 mesi, il servizio di ritiro e consegna plichi e pacchi tramite corriere espresso per le esigenze dei Comandi/Reparti/Uffici dell'Arma dei Carabinieri **(in allegato A al capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente accordo quadro, l'elenco delle sedi presso le quali dovrà essere effettuata la raccolta e la consegna)**.

L'importo complessivo del presente Accordo quadro è di €  
===== (===== /00) **IVA esclusa.**

L'operatore economico si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto del presente Accordo quadro per il predetto ammontare massimo complessivo, IVA esclusa, senza impegno di ammontare minimo da parte dell'A.D. e, pertanto, non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza dell'accordo stesso, la

consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo.

Il presente Accordo quadro disciplina le modalità di svolgimento del servizio ed è fonte di obbligo in capo all'operatore economico contraente per l'esecuzione dello stesso, sulla base dei singoli contratti attuativi che saranno emessi dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, mentre non è fonte di medesimo obbligo in capo all'A.D.; pertanto, il presente Accordo quadro non vincola l'A.D. ma fonda l'obbligo, in capo all'operatore economico, di eseguire il servizio che sarà ordinato di volta in volta.

I contratti attuativi avranno una durata presumibile di mesi 12, in base alla disponibilità dei fondi ed entro i limiti e le condizioni del presente Accordo quadro.

## **ARTICOLO 2**

### **PREZZI CONTRATTUALI**

L'operatore economico contraente si impegna ad eseguire, per un periodo di n. 48 mesi, il servizio di ritiro e consegna plichi e pacchi tramite corriere espresso per le esigenze dei Comandi/Reparti/Uffici dell'Arma dei Carabinieri ai seguenti prezzi contrattuali:

TAB. 1

<b>RITIRO E CONSEGNA PLICHI/PACCHI TRAMITE CORRIERE ESPESSE</b>	
<b>FASCE DI PESO</b>	<b>PREZZO IVA ESCLUSA</b>
Fino a 2 Kg.	€ =====
Oltre i 2 Kg. e fino a 5 Kg.	€ =====
Oltre i 5 Kg. e fino a 10 Kg.	€ =====
Oltre i 10 Kg. e fino a 20 Kg.	€ =====
Oltre i 20 Kg. e fino a 30 Kg.	€ =====

TAB. 2

<b>SOVRAPREZZO PER COPERTURA ASSICURATIVA</b>	
<b>VALORE ASSICURATO</b>	<b>PREZZO IVA ESCLUSA</b>
€ 250,00	€ =====
€ 500,00	€ =====
€ 1.000,00	€ =====
€ 1.500,00	€ =====
€ 2.000,00	€ =====
€ 2.500,00	€ =====

**ARTICOLO 3****CONDIZIONI GENERALI**

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore nonché quelle relative:

- alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (*in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*);
- al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 *"Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture,*

che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegate al presente Accordo quadro, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni sotto riportate.

**ARTICOLO 4****REVISIONE DEI PREZZI**

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al

27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che il prezzo fissato dal presente accordo quadro debba essere aggiornato per effetto della variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo di cui all'art. 2 superiori al 10%, può produrre formale istanza. La stessa dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - all'Ufficio Bilancio ([crm38896@pec.carabinieri.it](mailto:crm38896@pec.carabinieri.it)), all'Ufficio Approvvigionamenti ([crm38895@pec.carabinieri.it](mailto:crm38895@pec.carabinieri.it)) ed al Centro Unico Contrattuale ([crm42529@pec.carabinieri.it](mailto:crm42529@pec.carabinieri.it)).

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun

riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

L'operatore economico non potrà produrre istanza per i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

L'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto. L'istruttoria, in relazione alla tipologia di servizi, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezziari aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza, potrà tener conto altresì delle risultanze acquisite direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del contratto di cui all'art. 2, al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 5**

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il servizio di consegna plichi e pacchi tramite corriere espresso per le esigenze dei Comandi/Reparti/Uffici dell'Arma dei Carabinieri dovrà avvenire tra le sedi di cui

all'appendice "A" del capitolato tecnico e dovrà essere garantito su tutto il territorio nazionale, isole comprese, con le modalità e i tempi di cui al capitolato tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo quadro.

Il contenuto dei pacchi è relativo a tipologie di documenti e di materiale per i quali l'A.D. non prevede il calcolo del prezzo della spedizione attraverso il rapporto peso/volume dei pacchi, quindi non sono previsti ulteriori riconoscimenti economici oltre ai prezzi di cui all'art. 2.

Il costo del materiale fornito dall'operatore economico deve intendersi compreso nei prezzi di cui all'art. 2.

Laddove per la predisposizione dei pacchi dovesse essere utilizzato materiale particolare (per esempio etichette autoadesive o formati diversi dall'A4), l'operatore economico si impegna a fornire sia la stampante che il materiale di consumo, senza ulteriori oneri per l'A.D.

Il servizio di ritiro e consegna plichi e pacchi tramite corriere espresso si compone delle seguenti fasi:

- pick up e presa in carico;
- accettazione;
- consegna e giacenza;
- tracking;
- giacenza;



- gestione delle anomalie sulla consegna.

I predetti servizi, descritti dettagliatamente nel capitolato tecnico, dovranno essere supportati da un sistema informatico messo a disposizione dall'operatore economico per gestire le fasi di scambio delle informazioni, gestione dei workflow di processo, tracking e reporting con le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico.

Nel caso in cui l'operatore economico dovesse procedere ad aggiornamenti del sistema informatico e lo stesso dovesse risultare non disponibile, l'operatore economico è obbligato a trasmettere una comunicazione a mezzo mail all'A.D., con preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi, fornendo tutte le informazioni utili ad indicare i tempi di riavvio del sistema.

Tale interruzione non dovrà protrarsi oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi; diversamente l'operatore economico dovrà proporre soluzioni temporaneamente alternative, che dovranno essere formalmente accettate dall'A.D..

I corrispettivi per il sistema informatico sono compresi nel prezzo dei servizi richiesti e, pertanto, saranno forniti dall'operatore economico senza ulteriori oneri per l'A.D..

L'operatore economico dovrà mettere a disposizione dell'A.D. utenze profilate (con password riservate), almeno 1 per ogni sede mittente/destinataria presso le quali dovrà essere

effettuato il pick-up, con funzioni dedicate allo svolgimento del servizio in oggetto.

## **ARTICOLO 6**

### **TERMINI DI ADEMPIMENTO**

Il presente Accordo quadro diverrà esecutivo a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - all'operatore economico, da parte dell'A.D., dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo quadro a cura dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabili.

Esso ha una durata di 48 (quarantotto) mesi.

Tale durata costituisce il termine ultimo entro il quale l'A.D. potrà procedere all'affidamento dei singoli contratti attuativi. L'Accordo quadro si intenderà comunque esaurito in data antecedente in caso di raggiungimento dell'importo complessivo previsto all'articolo 1.

Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo quadro, senza che lo stesso sia stato approvato, l'operatore economico può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'A.D.. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'A.D., il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.

In caso di mancata approvazione dell'Accordo quadro l'operatore economico ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese contrattuali. L'operatore economico dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il capitolato tecnico, definisce in modo vincolante e completo gli impegni assunti col presente atto.

I contratti attuativi saranno formalizzati, per l'A.D., dal Centro Unico Contrattuale.

I servizi oggetto del contratto dovranno essere eseguiti ed attivati dall'operatore economico con le modalità stabilite nel capitolato tecnico e relativi allegati, nel rispetto dei "livelli minimi di servizio" richiesti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11.

#### **ARTICOLO 7**

##### **VERIFICA DI CONFORMITA'**

L'operatore economico dovrà inviare all'A.D., con cadenza mensile, la rendicontazione dei servizi con evidenza dei servizi erogati, delle quantità, dei prezzi unitari e complessivi e con i dettagli previsti dalla tabella di cui al para 5.11 del capitolato tecnico.

L'operatore economico dovrà fornire tempestivamente qualsiasi tipologia di ulteriore reportistica, di riscontro e di informazione puntuale sulle attività di propria competenza,

che sarà richiesta dall'A.D..

Sulla base della predetta reportistica, apposita commissione nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri provvederà alla verifica di conformità delle prestazioni rese nel trimestre di riferimento, redigendo apposito verbale all'esito delle operazioni.

#### **ARTICOLO 8**

##### **MODIFICHE E VARIANTI**

Se nel corso dell'esecuzione si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 15 novembre 2012 n. 236.

#### **ARTICOLO 9**

##### **GARANZIA**

L'operatore economico, dal momento di presa in carico dei plichi e dei pacchi, si impegna ad esserne custode, garantendo l'integrità degli stessi e delle spedizioni, fino al momento della consegna al destinatario.

Il Corriere Espresso è l'unico responsabile nei confronti dell'Arma dei Carabinieri della corrispondenza presa in carico, e deve pertanto prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i plichi/pacchi, nell'espletamento delle lavorazioni di competenza, subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella

consegna ai destinatari.

In caso di smarrimento, furto, danneggiamento, deterioramento, distruzione del singolo plico/pacco, l'Operatore Economico riconoscerà all'Arma dei Carabinieri un risarcimento di € 50,00.

Qualora il fruitore del servizio richieda di assicurare il singolo plico/pacco per un valore superiore ad €. 50,00, pagando il sovrapprezzo di cui all'art. 2 - TAB. 2, in caso di smarrimento, furto, danneggiamento, deterioramento, distruzione del singolo plico/pacco, l'Operatore Economico riconoscerà all'Arma dei Carabinieri un risarcimento pari al corrispondente importo assicurato.

#### **ARTICOLO 10**

##### **CAUZIONE**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo quadro e dei contratti attuativi, l'operatore economico ha prestato valida cauzione definitiva in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per un importo di € \_\_\_\_\_, a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_.

La suddetta garanzia, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, sarà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.

50 e sarà valida dalla data di stipula dell'accordo quadro fino a quella di ammissione al pagamento del mandato di saldo di tutti i contratti attuativi derivanti dal presente accordo quadro.

## **ARTICOLO 11**

### **PENALI**

Nel caso in cui si verificassero disservizi per cause imputabili all'operatore economico, l'A.D. applicherà le seguenti penali, in relazione al corrispondente livello minimo di servizio richiesto, come disciplinato al punto 5.11 del capitolato tecnico:

#### **A) DISPONIBILITA' SISTEMA INFORMATICO:**

In caso di indisponibilità, anche momentanea, del sistema informatico, o di mancata notifica di malfunzionamento dello stesso, senza risoluzione dell'anomalia (anche mediante soluzioni alternative temporanee), nei termini previsti, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);

#### **B) PICK UP E PRESA IN CARICO:**

- in caso di mancato rispetto dei termini indicati nel paragrafo 5.5 del capitolato tecnico, per ogni giorno lavorativo (o frazione di esso) successivo a quello in cui il ritiro dovrà avvenire, dovrà essere applicata una

penale pari al 10% del costo della spedizione;

- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di verifica da parte del Fornitore delle anomalie sul conferimento e conferma per accettazione o contestazione, dalla data di ricezione della distinta di tutte le spedizioni da parte delle Sedi Mittenti dell'Arma dei Carabinieri, verrà applicata una penale pari al 5% del costo della spedizione;

C) CONSEGNA DEI PACCHI AI DESTINATARI:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di consegna al destinatario previsti per le spedizioni indirizzate in aree metropolitane e nei capoluoghi di provincia (Calabria, Sicilia e Sardegna escluse), a decorrere dalla data di accettazione, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari al 10% del costo della spedizione;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di consegna al destinatario previsti per le spedizioni indirizzate in aree non metropolitane e non capoluoghi di provincia (Calabria, Sicilia e Sardegna escluse), a decorrere dalla data di accettazione, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari al 10% del costo della spedizione;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di

- consegna al destinatario previsti per le spedizioni indirizzate in Calabria, Sicilia e Sardegna, a decorrere dalla data di accettazione, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari al 10% del costo della spedizione;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di consegna al destinatario previsti per le spedizioni indirizzate nelle isole minori, a decorrere dalla data di accettazione, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari al 10% del costo della spedizione;

D) TRACKING:

- in relazione alle informazioni relative allo stato di lavorazione (tracciatura di tutti i dettagli e di tutti gli spostamenti) di ogni singola spedizione, mediante interrogazione di portale web dell'operatore economico, lo stesso riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari al 10% del costo della spedizione per ogni consegna per la quale non sia possibile verificarne lo stato di lavorazione per indisponibilità del portale;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo sulla disponibilità dei flussi dati relativi allo stato di lavorazione complessivo di ogni richiesta di pick up in un determinato periodo (file dati), mediante interrogazione



di portale web dell'operatore economico a decorrere dalla data di termine per la consegna, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad euro 50,00;

E) GIACENZA:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di effettuazione della seconda consegna, dalla data di mancato esito positivo del primo tentativo di consegna come tracciato in tempo reale nel sistema informatico dell'operatore economico, lo stesso riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari al 10% del costo della spedizione;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di effettuazione della terza consegna (presso la sede aperta h24), dalla data di mancato esito positivo del secondo tentativo di consegna come tracciato in tempo reale nel sistema informatico dell'operatore economico, lo stesso riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari al 10% del costo della spedizione;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di invio comunicazione alla Sede Mittente (via e-mail e/o PEC, e/o messaggio di alert sul sistema informatico dedicato al servizio) con indicazione della mancata consegna, dalla data di mancato esito positivo del primo tentativo

di consegna come tracciato in tempo reale nel sistema informatico dell'operatore economico, lo stesso riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari al 10% del costo della spedizione;

F) GESTIONE ANOMALIE SULLA CONSEGNA:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di segnalazione alla sede mittente delle anomalie di consegna riscontrate, dalla data di conoscenza dell'anomalia, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari al 10% del costo della spedizione;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo, sui tempi di segnalazione alla Sede Mittente di furto o smarrimento dei pacchi dalla data di conoscenza dell'evento, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 50,00;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo, sui tempi di presentazione all'autorità della denuncia di furto o smarrimento dei plichi/pacchi, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 50,00;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo, sui tempi di invio a mezzo PEC alla Sede mittente della copia della denuncia di furto o smarrimento dei plichi/pacchi dalla

data della denuncia, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 50,00;

G) MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO, RENDICONTAZIONE, REGOLARE ESECUZIONE E FATTURAZIONE:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo sulla frequenza di invio della reportistica completa ed esaustiva relativa ai livelli di servizio raggiunti e comparativa rispetto agli SLA previsti/offerti, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 100,00;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di invio della reportistica e rendicontazione delle spese, di cui al paragrafo 5.13 del capitolato tecnico, dal rispettivo termine del mese di riferimento, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 100,00;

H) GOVERNO DEI SERVIZI:

- in relazione al numero complessivo di richieste di sostituzione del responsabile del servizio da parte di quest'ultimo, nel periodo di vigenza contrattuale, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 200,00 per ogni sostituzione aggiuntiva rispetto al livello di servizio

- minimo;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di sostituzione del responsabile del servizio a decorrere dalla data di richiesta o di accoglimento della sostituzione da parte dell'Amministrazione, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 100,00;
  - ogni qualvolta si verifichi una indisponibilità, anche momentanea, del presidio dell'operatore economico a supporto, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 100,00;
  - in caso di mancato rispetto dei tempi di attribuzione del "numero caso" alla segnalazione da parte dell'A.D., l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 100,00;
  - per ogni giorno lavorativo di ritardo sui tempi di risposta completa e chiusura della segnalazione di anomalia o richiesta chiarimenti, dalla data di attribuzione del "numero caso", l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 20,00;
  - per ogni giorno lavorativo di ritardo sulla frequenza di invio all'Arma dei Carabinieri della reportistica sulle Segnalazioni di Anomalie e richieste chiarimenti,

completa di codice identificativo univoco (numero caso), data di segnalazione, indicazione del problema riscontrato, stato di lavorazione alla data del report (es: risolto, in risoluzione), descrizione dell'esito della verifica e/o delle azioni eventualmente intraprese per gestire l'Anomalia, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare una penale pari ad Euro 100,00.

L'importo delle penali, di cui al presente articolo, non potrà superare la percentuale del 10 (dieci) % dell'importo contrattuale complessivo.

Le domande per condono penali, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Ente stipulante -*pena decadenza*- entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione - valutata la gravità - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penalità saranno trattenute sui crediti dell'operatore economico, in sede di pagamento della prima fattura utile. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali è trattenuto sulla garanzia definitiva.

L'applicazione della penale non solleva l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali. E' in ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni ulteriori.

## **ARTICOLO 12**

### **PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, con ordine di pagare, tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di \_\_\_\_\_, con cui viene disposto l'accreditamento della somma a favore dell'operatore economico sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ -appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche- presso la \_\_\_\_\_ Codice ABI \_\_\_\_\_; Codice CAB \_\_\_\_\_ BIC \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_, dopo la favorevole verifica di conformità e dietro emissione di regolari fatture

trimestrali, distinte per sedi.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'operatore economico sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Le fatture dovranno essere trasmesse, trimestralmente, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), all'UFFICIO BILANCIO del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, identificato con il Codice Univoco Ufficio (IPA)\_\_\_\_\_ e dovranno indicare:

- identificativo della spedizione;
- descrizione e data di ciascun pick up;
- quantità per porto di peso;
- prezzo unitario;
- importo totale;
- codice Identificativo di Gara (CIG);
- codice unico di progetto (CUP), laddove previsto;
- codice identificativo concordato con l'A.D. (al fine di garantire l'associazione con il verbale di verifica di

conformità);

- il codice IBAN relativo al c/c bancario o postale dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante.

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici CIG e CUP, non consentirà il pagamento delle fatture.

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad €. 5.000,00, l'A.D. procederà - in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le



malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e dai successivi artt. 13 e 14 del presente accordo quadro. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di Legge, l'operatore economico si impegna a darne tempestiva notifica al Centro Unico Contrattuale ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore economico cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D.. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle

finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

È fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

E' fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere

necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), l'operatore economico, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza in bollo.

#### **ARTICOLO 13**

##### **OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente Accordo quadro.

#### **ARTICOLO 14**

##### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente Accordo quadro e i discendenti contratti attuativi sono risolti di diritto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**ARTICOLO 15****DIRITTO DI RECESSO**

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri *-in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135-* si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Accordo quadro e dall'appalto specifico (contratto attuativo), previa formale comunicazione a mezzo PEC all'operatore economico, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetti atti negoziali siano migliorativi rispetto a quelli dell'Accordo quadro stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'A.D. ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**ARTICOLO 16****OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'operatore economico si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi

relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 17**

##### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni delle quali sia venuto in possesso, o comunque a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, di non divulgarle in alcun modo ed in qualsiasi forma, e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente necessari ai fini della sottoscrizione del presente accordo quadro e per gli adempimenti connessi alla gestione dello stesso.

Tale obbligo permane anche successivamente alla scadenza del contratto, o comunque in caso di cessazione per qualunque causa del rapporto contrattuale.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente accordo quadro, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di dominio pubblico.

L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti e consulenti, nonché dei

propri subappaltatori e dei dipendenti e consulenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma. In caso di inosservanza del suddetto obbligo l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### **ARTICOLO 18**

##### **SUBAPPALTO**

***da inserire se il fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)***

Tenuto conto di quanto dichiarato in sede di offerta dall'operatore economico, il subappalto è consentito esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

***(da inserire se il fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)***

Considerato che all'atto dell'offerta l'operatore economico non ha inteso far ricorso al subappalto, lo stesso non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 19**

##### **VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico -



*ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione-* non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione l'A.D. appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 159/2011.

#### **ARTICOLO 20**

##### **VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente contratto, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D., finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di controllo.

#### **ARTICOLO 21**

##### **DECADENZA DEI DIRITTI**

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente atto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 giorni solari a decorrere della data di liquidazione finale del contratto medesimo.

#### **ARTICOLO 22**

**Risoluzione dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi in  
caso di malafede, frode, grave negligenza o comportamenti  
contrari ai doveri di correttezza e buona fede  
nell'esecuzione del servizio/fornitura**

Nel caso di condotte, anche tentate, integranti malafede o frode ovvero nel caso di comportamenti gravemente negligenti o, comunque, nel caso di gravi comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede, previsti dall'articolo 1375 del codice civile, tenuti dall'appaltatore nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, ed accertati dall'A.D. con qualsiasi mezzo di prova, nonché in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, fatte salve le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, l'A.D. ha facoltà di dichiarare risolti unilateralmente l'Accordo quadro e i contratti attuativi, confiscando la cauzione o tratteneendo, sugli eventuali crediti del contraente, una somma pari all'importo della cauzione non versata.

In ogni caso, oltre alla confisca della cauzione, ed all'eventuale esecuzione in danno, è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti e l'applicazione del divieto di partecipare alle future gare bandite dall'A.D..

Nei casi di risoluzione, l'A.D. provvede al pagamento

all'operatore economico, esclusivamente, della fornitura già eseguita.

### **ARTICOLO 23**

#### **SPESE INERENTI ALL'ACCORDO QUADRO**

L'operatore economico contraente nel formulare il prezzo del servizio ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (*R.D. del 23 maggio 1924, n. 827*) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'operatore economico;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto*);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (*disciplina dell'imposta di registro*);
- art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18.11.1923, n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottonotati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali all'operatore economico per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;

- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reiscrizione in bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del citato D.P.R. n. 642/72 il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

#### **ARTICOLO 24**

##### **SPESE DI PUBBLICITA'**

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, l'operatore economico aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'A.D. le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni solari decorrenti dall'aggiudicazione. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'A.D., inviata a mezzo PEC, nella

quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT06A0100003245350016358000", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'operatore economico appaltatore. All'A.D. spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'operatore economico aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

#### **ARTICOLO 25**

#### **CONTROVERSIE**

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente Accordo, si applicano le disposizioni del c.p.c..

**ARTICOLO 26****DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi dell'Accordo Quadro l'operatore economico elegge il domicilio legale in \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti all'Accordo Quadro. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_.

L'operatore economico è tenuto a comunicare -a mezzo PEC- all'A.D. stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'atto negoziale.

**ARTICOLO 27****ALLEGATI**

1. Capitolato Tecnico.
2. Patto di integrità.